



**COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE  
(Provincia di SIENA)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA  
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI  
SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE  
DEL TERRITORIO COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2013**

# INDICE

## **TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 Ambito di applicazione
- ART. 2 Norme generali
- ART. 3 Divieti generali
- ART. 4 Definizione dei mezzi pubblicitari

## **TITOLO II. PROVVEDIMENTI**

- ART. 5 Autorizzazioni – Competenze –
- ART. 6 Autorizzazioni – Procedimento -
- ART. 7 Autorizzazioni – Esclusioni -
- ART. 8 Autorizzazione in zona vincolata
- ART. 9 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- ART. 10 Compiti degli uffici comunali
- ART. 11 Sanzioni

## **TITOLO III. DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI POSTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO O IN VISTA DALLE STRADE COMUNALI**

- ART. 12 Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari e loro collocazione
- ART. 13 Insegne di esercizio
- ART. 14 Pre-insegne
- ART. 15 Cartelli
- ART. 16 Segnali turistici e di territorio
- ART. 17 Segnali industriali, artigianali e di territorio
- ART. 18 Striscioni, locandine e stendardi e segni orizzontali reclamistici
- ART. 19 Pubblicità itinerante
- ART. 20 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà
- ART. 21 Stele e totem
- ART. 22 Tende parasole a fini pubblicitari
- ART. 23 Affissioni
- ART. 24 Volantinaggio
- ART. 25 Pubblicità fonica
- ART. 26 Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

## **TITOLO IV. UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE**

- ART. 27 Priorità nel posizionamento
- ART. 28 Posizionamento
- ART. 29 Deroghe alle distanze
- ART. 30 Determinazione delle visibilità degli impianti dalle strade
- ART. 31 Stazioni di rifornimento di carburante e aree di parcheggio

## **TITOLO V. NORME PARTICOLARI**

- ART. 32 Beni culturali
- ART. 33 Il catasto della pubblicità

## **TITOLO VI. NORME TRANSITORIE E DI RINVIO**

- ART. 34 Norme transitorie
- ART. 35 Norme abrogate e di rinvio

# **TITOLO I.**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovracomunali integrate dalle norme del presente regolamento.
2. E' sottoposto al presente regolamento qualsiasi mezzo pubblicitario, in luogo pubblico o in vista dallo stesso, così come definito nel successivo art. 4.
3. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento Comunale adottato ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

### **ART. 2**

#### **Norme generali**

1. La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di manutenzione degli elementi stessi. A tal fine, gli impianti pubblicitari, per quanto compatibili, sono soggetti alle norme di cui al regolamento edilizio del Comune di Abbadia San Salvatore.
2. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Tutti i mezzi pubblicitari, informativi o segnaletici devono essere dotati di mezzo identificativo come prescritto all'art. 55 del DPR n°495 del 16.12.1992, indicante:
  - a) Il numero di autorizzazione;
  - b) La data di emissione;
  - c) La scadenza;
  - d) I dati identificativi del titolare.
4. Nel caso di nuove installazioni nel territorio comunale di segnaletica stradale o impianti semaforici gli uffici preposti inviteranno entro un congruo termine il titolare dell'autorizzazione di cui al successivo art. 6, a rimuovere gli impianti pubblicitari o informativi che la Polizia Locale reputi di disturbo ovvero non risultino a distanza regolamentare dal nuovo impianto. In questo caso l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta, ed il titolare dell'autorizzazione deve chiedere nuova autorizzazione.
5. Nel caso in cui a seguito dell'invito di cui al precedente punto il titolare dell'autorizzazione non provveda nel termine, gli uffici comunali procedono direttamente alla rimozione depositando il materiale in luogo adatto a disposizione dell'avente diritto, ponendo i relativi oneri a carico del titolare inadempiente.
6. In tutti i casi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle infrastrutture stradali, gli uffici preposti sono autorizzati a rimuovere autonomamente tutti quegli impianti pubblicitari o informativi di disturbo ai lavori per permettere l'effettuazione dei lavori,

procedendo al successivo ripristino degli stessi. Nel caso in cui dai lavori derivi l'incompatibilità con le prescrizioni contenute nel presente regolamento dell'impianto pubblicitario, si applicano le norme di cui ai precedenti commi 5 e 6.

7. La collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, ed ove previsto al canone di occupazione spazio pubblico.
8. Ove i mezzi pubblicitari vengano collocati o ancorati su proprietà altrui, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad espressa autorizzazione del proprietario ovvero del titolare di altro diritto reale, da allegarsi alla domanda.

### **ART. 3**

#### **Divieti generali**

1. E' vietata la collocazione di mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti, non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione di persone invalide e dei velocipedi.
2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree.
3. E' fatto divieto, sugli impianti pubblicitari, di utilizzare la stemma del Comune.

### **ART. 4**

#### **Definizione dei mezzi pubblicitari**

1. **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio.
2. **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata all'indicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per propria luce, né per luce indiretta
3. **Sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.
4. **Cartello pubblicitario:** manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. **Striscione, locandine o stendardi:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. **Segno orizzontale reclamistico:** riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. **Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. **Impianto di pubblicità e propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.
9. **Stele o Totem:** insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo; può essere costituita da un insieme ordinato di targhe uniformate ed essere mono o polifacciale, illuminata o luminosa.
10. **Targa:** l'insegna di esercizio realizzata in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm e posizionata ad altezza di sguardo dei passanti; può riportare diciture relative ad attività economiche, anche se di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici; può essere illuminata ma non luminosa;
11. **Bacheca:** la targa in dimensioni ridotte e superiori a 25x35 cm protetta da una lastra trasparente antistante, anche intelaiata, finalizzata a riportare informazioni che, per loro natura possono modificarsi nel tempo, senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e senza costituire pubblicità variabile;

## TITOLO II. PROVEDIMENTI

### ART. 5 Autorizzazioni – Competenze -

1. La collocazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade e in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
2. Nell'interno dei centri abitati di cui all'art. 4 del D. Lgs. 285/92 il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta

dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata: per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni

## **ART. 6**

### **Autorizzazioni – Procedimento -**

1. L'apposizione di mezzi pubblicitari è subordinata ad autorizzazione del responsabile del settore competente; il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio, presentando apposito modello, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, contenente tutte le informazioni utili ad individuare, in modo chiaro e inequivocabile il mezzo pubblicitario, la sua collocazione e le distanze quotate delle vicine preesistenze e allegando un'autodichiarazione a firma di tecnico abilitato, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
2. Le domande devono essere presentate ed espletate esclusivamente sui moduli predisposti dall'Amministrazione. La documentazione a corredo delle istanze così come la modulistica potrà essere integrata o modificata con apposita disposizione di servizio emanata dal responsabile dell'ufficio comunale competente e in particolare, quando lo rendano necessario norme statali, regionali, regolamentari sopravvenute.
3. Entro 90 gg dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà cura dell'ufficio competente la predisposizione della modulistica sulla base del presente regolamento.
4. L'ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda per le posa di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, deve concedere o negare l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato.
5. I termini di cui al precedente comma, sono ridotti a 30 giorni, per le domande temporanee.
6. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono di competenza dell'Ufficio Polizia Locale nell'ambito dell'art. 23 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.
7. Alla Polizia Locale è demandato altresì il compito di verificare la corrispondenza del mezzo pubblicitario a quanto contenuto nel TITOLO IV del presente Regolamento;
8. I pareri da rilasciare alla Provincia per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali, sono rilasciati per quanto di competenza dall'ufficio Polizia Locale e dall'ufficio Tecnico, a seguito di conferenza di servizi.
9. La domanda deve essere correlata delle seguenti eventuali autorizzazioni:
  - a) Titolo abilitativo edilizio
  - b) Titolo abilitativo ambientale
  - c) Titolo autorizzativo all'occupazione di suolo pubblico.
10. In caso di apposizione del mezzo pubblicitario in strada di proprietà di Enti diversi da quello comunale, l'Ufficio rilasciante l'autorizzazione provvederà a richiedere relativo nulla – osta.

11. Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli impianti di preinsegne o altri impianti multipli, ma potrà comprendere più impianti se collocati nelle immediate vicinanze. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:
  - a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
  - b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.
12. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.
13. Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine massimo di 30 giorni pena la decadenza della domanda. La domanda di rinnovo va presentata all'ufficio competente il quale è tenuto ad esprimersi entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende automaticamente rinnovata.
14. Durante tale periodo, il procedimento amministrativo rimane sospeso, e riprende il suo normale corso dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta.
15. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 1.
16. Fuori e dentro dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio Polizia Locale, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 20 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. (*silenzio assenso*).
17. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Polizia Locale secondo anche quanto previsto in materia di sicurezza stradale.
18. E' ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente ovvero il cessionario sono obbligati a comunicare entro 15 giorni dalla cessione l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione indicando i dati identificativi completi del nuovo titolare. Nello stesso termine il titolare deve procedere all'aggiornamento del mezzo identificativo di cui all'art. 2 comma 4 del presente regolamento.
19. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9° comma dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
20. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo in unica soluzione del canone annuo per tutto il triennio di validità della autorizzazione (art 53 c. 7 C.d.S.).

## **ART. 7**

### **Autorizzazioni – Esclusioni**

1. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione e pertanto non è sottoposta al presente regolamento nei seguenti casi:
  - a) le targhe non luminose di dimensione massima di m. 0.25 x 0.35, indicanti attività professionali, imprenditoriali, sanitarie e simili; le stesse dovranno essere collocate unicamente sui portoni o nelle immediate vicinanze ad altezza di sguardo dei passanti. In caso di più targhe, riferendosi a diverse attività, le

- medesime dovranno avere le stesse dimensioni, colore preferibilmente bronzeo o acciaio e, possibilmente, essere collocate su un portatarghe;
- b) le scritte sulle tende a servizio delle attività commerciali e pubblici esercizi a condizione che le stesse non abbiano un'altezza superiore a mt. 0.20
  - c) i cartelli di cantiere, compresa l'eventuale pubblicizzazione dei materiali edili ed impiantistici utilizzati, purché posti all'interno del cantiere di riferimento, limitatamente alla durata dello stesso e della superficie massima di mq 3 complessivi per ogni facciata o lato del cantiere
  - d) le insegne di esercizio, supportate da telo delle dimensioni non superiori a quelle preesistenti, sui ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A condizione che il mezzo pubblicitario riguardi l'attività preclusa alla vista dal ponteggio stesso, sia collocato parallelamente al senso di marcia dei veicoli e non precluda la visibilità dei segnali stradali;
  - e) le bacheche rettangolari (dimensione massima m. 0.25 x m. 0.35) apposte sulle facciate degli edifici, una per ogni esercizio interessato, contenenti esclusivamente scritte alfanumeriche;
  - f) gli avvisi di locazione o vendita di un immobile di forma rettangolare (dimensione massima m. 0.30 x 0.21) posizionati sullo stabile cui si riferiscono;
  - g) la pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche, di forma rettangolare (dimensione massima di m. 0.40 x m. 0.50), posta sulle facciate e/o gli spazi esterni degli esercizi di vendita;
  - h) le insegne di esercizio installate in corrispondenza delle aree pedonali e/o strade chiuse al traffico, se non visibili direttamente dalle strade aperte alla circolazione e nei limiti dimensionali di m. 0,20 (altezza) x 0,50 (lunghezza). A tal fine, per visibilità diretta si intende quella a disposizione entro un cono visivo delimitato sia a destra che a sinistra da una retta inclinata di 5° rispetto al filo degli edifici lungo le strade percorse da veicoli adiacenti all'area pedonale;
  - i) le vetrofanie e le locandine riproductenti insegne, messaggi pubblicitari e pubblicità di manifestazioni e spettacoli applicate sui fori vetrina, purché l'eventuale illuminazione delle stesse non provochi abbagliamento;
  - j) i mezzi pubblicitari, anche luminosi, interni alle vetrine degli esercizi commerciali, purché non provochino abbagliamento e sia limitato l'uso del colore rosso e verde;
  - k) le sorgenti luminose poste in corrispondenza della porta principale dell'esercizio da tenere accese dall'imbrunire alla chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 185 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 a condizione che siano di semplice fattura, non provochino abbagliamento e non emettano luce rossa o verde;
  - l) i faretti di illuminazione della facciata e degli esercizi che non siano legati a messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento;
  - m) le decorazioni e gli addobbi natalizi, che non contengano messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento;
  - n) le targhe non luminose reclamizzanti centri autorizzati di revisione dei veicoli delle dimensioni massime di cm. 30 x 50;

## **ART. 8**

### **Autorizzazione in zona vincolata**

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco Regionale, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari;
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se questi costituiscono modifica permanente dello stato dei luoghi, salvo l'autorizzazione di cui all' art. 6, previo parere favorevole dell'Organo Collegiale per le funzioni consultive in materia paesaggistica – ambientale;

3. La collocazione di insegne di esercizio lungo le strade, nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 6, al nulla osta rilasciato dell'Organo Collegiale per le funzioni consultive in materia paesaggistica – ambientale. Ai fini del presente articolo, costituisce modifica permanente dello stato dei luoghi l'apposizione di un mezzo pubblicitario per una durata superiore a 120 giorni consecutivi.

#### **ART. 9**

##### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente a seguito di intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
  - e) quant'altro previsto dal presente regolamento.

#### **ART. 10**

##### **Compiti degli uffici comunali**

1. Il settore Polizia Locale, è tenuto a mantenere il catasto della pubblicità istituito ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento.
2. Ogni 3 anni, l'amministrazione comunale, tramite l'UTC, con l'ausilio dell'ufficio Polizia Locale, deve predisporre un rapporto sulla densità pubblicitaria nel territorio comunale.
3. Ogni anno l'Ufficio Polizia locale verifica la decadenza delle autorizzazioni triennali e provvede ad emettere diffida di rimozione nei confronti del responsabile. Nel caso di inosservanza da parte del responsabile di quanto ordinato, il responsabile della Polizia Locale provvede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 23 del vigente C.d.S.
4. La Polizia Locale deve vigilare anche sul rispetto delle presenti norme, e nei casi di accertata inosservanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, riferisce al responsabile dell'ufficio tecnico, procedendo ove previsto direttamente alla diffida ai sensi dell'art. 23, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 nei confronti dell'autore della violazione, o proprietario o possessore del suolo privato, per la rimozione del mezzo pubblicitario.

#### **ART. 11**

##### **Sanzioni**

1. Chiunque collochi cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o in violazione a quanto disposto da essa, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92.
2. Alla stessa sanzione è soggetto colui che effettua pubblicità sonora nel territorio comunale.

3. La pubblica amministrazione diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 13 bis del D.Lgs. 285/92, la pubblica amministrazione provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, nonché le altre sanzioni previste da leggi superiori, l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.
5. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

## **TITOLO III.**

# **DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI POSTI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO O IN VISTA DALLE STRADE COMUNALI**

### **ART. 12**

#### **Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari e loro collocazione**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento, riflettenza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice della strada. Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.
6. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto

a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente; all'interno dei centri abitati la quota non deve recare pericolo a persone e cose e pertanto non deve essere inferiore a m 2,20. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata, sulle strade extraurbane tale quota non deve essere minore di 6 m.

7. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del DPR 495/92 devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
8. Gli orologi pubblicitari, se ammessi, possono contenere un messaggio pubblicitario di dimensioni massime pari a mq. 0,7.
9. Nell'intero territorio comunale sono vietati:
  - a) insegne, cartelli e altri mezzi pubblicitari:
    - i) uniti a cartelli toponomastici e segnaletica stradale in genere, nonché di segnaletica per sosta Bus o simili, salvo in quest'ultimo caso specifiche convenzioni con l'A.C.
    - ii) posizionati su alberi;
    - iii) uniti ad indicazioni di direzione o di distanza;
    - iv) se integrati da sorgenti luminose abbaglianti e non in aderenza di facciata;
    - v) se integrati da luci aventi colori semaforici o segnaletici;
    - vi) se costituiti o integrati da illuminazioni policrome, anche a tappeto di linee o di punti ovvero con la possibilità di intermittenza;
    - vii) se alterano gli elementi architettonici di facciata, parapetti, balconi etc.;
    - viii) a vetrofania cieca se alterano il valore minimo consentito di R.A.I. (rapporto aeroilluminante);
    - ix) se impediscono coni di vista paesaggistico-ambientali;
  - b) mezzi pubblicitari luminosi e illuminati a messaggio plurimo e/o variabile, ad intermittenza o similari;
  - c) cartelli e altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dall'art. 134 del D.Lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree a parco Regionale, così come disposto dall'art. 9.;
  - d) manufatti circolari di protezione delle alberature;
  - e) cartelli illuminati a luce diretta o riflessa o schermata;

### **ART. 13** **Insegne di esercizio**

1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo del Regolamento:
  - a) le insegne di esercizio non dovranno superare le dimensioni di mq 8 per facciata esterna, vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascuna attività di mq 8.

### **ART. 14** **Pre-insegne**

1. Per i segnali di indicazione delle attività (pre-insegna) si dettano le seguenti prescrizioni particolari in aggiunta ai disposti del Codice della Strada:
  - a) sono autorizzate per le sole attività industriali, commerciali e terziarie di rilevante dimensione e comunque con un numero di occupanti non inferiore a 3;

- b) i segnali devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento omogenee che può contenere:
  - i) massimo 6 cartelli in zona centro abitato dimens. cartello cm. 100 x 20;
  - ii) massimo 6 cartelli in zona fuori dal centro abitato dimens. cartello cm. 125 x 25
- 2. Le frecce di orientamento devono essere posizionate secondo il seguente ordine:
  - a) frecce diritto;
  - b) frecce indicanti a sinistra;
  - c) ultimo le frecce indicanti a destra;
- 3. Gli impianti possono essere raddoppiati lateralmente solo nelle zone fuori dal centro abitato.
- 4. In caso di raddoppio, come previsto al comma precedente, l'ordine delle frecce sarà il seguente:
  - a) Sul pannello di sinistra andranno posizionate le frecce di direzione sinistra, e nella parte superiore quelle diritto;
  - b) Sul pannello di destra andranno posizionate le frecce di direzione destre, e nella parte superiore le frecce diritto.
- 5. In caso di specifiche convenzioni con l'A.C., le disposizioni contenute nei precedenti commi possono essere derogate.

#### **ART. 15 Cartelli**

- 1. All'interno del centro abitato, tutti i cartelli pubblicitari, se ammessi, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma rettangolare di dimensione massima di m 2,00 x 1,40; se a poster di forma rettangolare con superficie massima mq 3,00. Sempre nei centri abitati possono essere autorizzati a secondo dei casi da valutarsi di volta in volta, cartelli delle dimensioni di 3x5 – massimo 15 metri quadrati – e fuori dai centri abitati per un massimo di mt 3x6 – diciotto metri quadrati.
- 2. I cartelli per la pubblicità temporanea, all'interno dei centri abitati, devono essere uniformati nei sostegni, con unico pannello di forma rettangolare di dimensione massima di m. 1,00 x H 1,40 con altezza massima totale da terra di m. 2,00.
- 3. I cartelli informativi pubblicitari di cantiere per interventi non soggetti a piani attuativi, per opere private e pubbliche, devono essere accorpati in un unico impianto, non ripetuto, con dimensioni massime di mq 3,00 e posti in opera dopo l'inizio lavori e non su facciate di pregio ambientale.

#### **ART.16 Segnali turistici e di territorio**

- 1. L'Amministrazione Comunale dopo aver redatto uno specifico progetto, se del caso di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, installa la segnaletica fino alle zone industriali, artigianali, commerciali, etc.
- 2. I segnali di cui all'art. 134 del regolamento c.d.s. (segnali turistici e di territorio), possono essere autorizzati singolarmente o in un gruppo segnaletico unitario, quando ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. Tale gruppo può contenere un massimo di otto segnali di indicazione di cui alle lettere a,b,c,d,e, dell'art. 134 del regolamento al c.d.s., nel rispetto dei criteri di cui all'art. 128 comma 8° lettere A,B,C,D,E,F, regolamento c.d.s..
- 3. L'altezza dal suolo dei segnali laterali inseriti nei gruppi segnaletici unitari, quando trasversali all'asse della strada non deve essere inferiore a m.1,5; quando collocati

parallelamente all'asse della strada in aderenza a fabbricati, recinzioni, pali telegrafici ecc. o sul margine interno del marciapiede, l'altezza minima dal suolo è di m.0,60.

4. Quando installati singolarmente devono rispettare le norme dell'art. 81 del regolamento al c.d.s..
5. Il gruppo segnaletico unitario e il segnale singolo, di norma va installato in posizione autonoma prima delle intersezioni, non deve interferire in alcun modo con i segnali di pericolo, prescrizione e indicazione.
6. Nessun gruppo segnaletico unitario o segnale singolo di indicazione di cui all'art. 134 del regolamento c.d.s. deve essere posizionato sulle isole spartitraffico.
7. Il soggetto interessato all'installazione ha, a carico, l'onere per la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei segnali, dopo aver ottenuto preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 26 comma 3°, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
8. Nel caso di gruppi segnaletici unitari, l'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico del Comune previo nulla osta dell'ente proprietario della strada se provinciale o statale.

#### **ART. 17**

#### **Segnali Industriali, Artigianali e Commerciali**

1. Le norme di cui all'art. 16 si applicano anche all'interno delle zone industriali, artigianali e commerciali per la relativa segnaletica.

#### **ART. 18**

#### **Striscioni, locandine e stendardi e segni orizzontali reclamistici**

1. L'uso di tele trasversali e striscioni soprassuolo, eccetto particolari situazioni di interesse pubblico, e previa delibera d'indirizzo della Giunta Comunale, è vietata nella sola zona definita dal Regolamento Urbanistico U.T.O.E. 1.1 (Centro Storico);
2. L'uso di tele trasversali soprassuolo è consentito nelle zone definite dal Regolamento Urbanistico U.T.O.E. 1.2 (Area Urbana) e U.T.O.E. 1.3 (Area mineraria) solo per manifestazioni o spettacoli; l'eventuale sponsorizzazione pubblicitaria deve avere superficie massima occupata per ogni faccia di mq. 1,00 vuoto per pieno;
3. L'uso di tele trasversali soprassuolo è libera nella zona definita dal Regolamento Urbanistico U.T.O.E. 1.4 (Esasseta e Ferraiole) nel rispetto delle norme distanze di cui al comma 10 art.51 del DPR.495/92;
4. Gli stendardi devono essere posati con orientamento parallelo al senso veicolare e non devono costituire ostacolo ai flussi pedonali e ciclabili ed alle operazioni manutentive degli spazi pubblici.
5. L'informazione temporanea finalizzata alla promozione pubblicitaria, per manifestazioni o spettacoli, tramite striscioni, locandine e stendardi, è vietata su strutture segnaletiche o manufatti stradali e/o architettonici; è invece consentita se dotata di supporto proprio ed autonomo, affissa su cartelli pubblicitari appositamente istituiti che devono essere rimossi da tutto il territorio comunale entro le 24 ore successive alla manifestazione. E' fatta salva l'apposizione di manifesti sui pali luce, previa autorizzazione dell'ente proprietario, limitatamente alle zone U.T.O.E. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.
6. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con tali mezzi può essere rilasciata per una durata massima di 30 giorni e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in 10.

**ART. 19**  
**Pubblicità itinerante**

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

**ART. 20**  
**Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà**

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dai successivi commi.
2. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, da Associazioni sportive, partiti politici e organizzazioni sindacali.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dall' art. 8 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.
4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno dei locali comunale è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

**ART. 21**  
**Stele e totem**

1. Sono assimilabili del tutto a insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S.
2. Possono essere installate esclusivamente in proprietà privata, all'interno del resede in cui si svolge l'attività reclamizzata rispettando le seguenti dimensioni:
  - a) colonne pubblicitarie o totem con altezza massima consentita di mt. 3,5;
  - b) trespoli pubblicitari solo in aree pedonali, rimovibili a doppia o tripla facciata con dimensioni massime di cm.100x70 per ogni singola faccia.

**ART. 22**  
**Tende parasole a fini pubblicitari**

1. L'uso delle tende parasole a fini pubblicitari è ammesso esclusivamente con l'apposizione di diciture pubblicitarie applicate alla veletta frontale nel rapporto vuoto per pieno di  $\frac{1}{2}$  della sua superficie purché in applicazione delle distanze, priorità e fasce di rispetto consentite.
2. Le tende parasole possono contenere la denominazione dell'esercizio o messaggi pubblicitari relativi alla merce venduta all'interno dell'esercizio stesso.
3. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non

arrechi disturbo alla visibilità e non dovranno oltrepassare la larghezza del marciapiede o dell'area pedonale presente.

4. In mancanza di marciapiede o passaggio pedonale, la possibilità di installazione dovrà essere valutata rispetto alla viabilità e il manufatto non dovrà mai superare i m 2,00 di aggetto.

### **ART. 23**

#### **Affissioni**

1. Sono vietate in tutto il territorio comunale: le affissioni al di fuori degli appositi spazi dedicati alle pubbliche affissioni o convenzionati con il Comune, direttamente su muro su altri manufatti.

### **ART. 24**

#### **Volantinaggio**

1. È vietato su tutto il territorio comunale la pubblicità eseguita mediante il volantinaggio con apposizione dei volantini sui veicoli in sosta.

### **ART. 25**

#### **Pubblicità fonica**

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale si fa riferimento al vigente regolamento di Polizia Urbana.
2. La pubblicità fonica, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991, e successive modifiche.
3. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
4. La pubblicità fonica è vietata:
  - a) nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente;
  - b) in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
5. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30.
6. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
7. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
8. Le presenti norme non si applicano alla pubblicità fonica per attività politica o per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico, a cui si applicano le diverse norme previste dalla normativa nazionale e locale.

9. E' fatto inoltre divieto di stazionare più di 5 minuti nella stessa località. Ove la pubblicità venga svolta in forma "non itinerante" il soggetto, trascorsi i 20 minuti di cui sopra, dovrà spostarsi ad una distanza di almeno mt. 200 dalla precedente.

#### **ART. 26**

##### **Publicità effettuata con veicoli e rimorchi**

1. Per quanto riguarda la pubblicità sui veicoli sono valide le prescrizioni dell'articolo 57 del DPR 495/92.
2. Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è vietata, su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli con insegne pubblicitarie all'intersezione delle strade, anche se in aree di parcheggio, e fino a mt. 50 dalle intersezioni stesse.
3. Chiunque parcheggia veicoli con insegne pubblicitarie in corrispondenza di aree d'intersezione e comunque entro il limite di 50 metri dalle stesse, fatta salva l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs.285/92, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal precedente art. 12.

## **TITOLO IV. UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE**

#### **ART. 27**

##### **Priorità nel posizionamento**

1. In ordine alla posizione di collocamento degli impianti, ferma restando la garanzia assoluta riferita a semafori, apparecchiature illuminanti di controllo elettronico ed altri rispondenti a requisiti di pubblica utilità, viene data precedenza a:
  - a) **SEGNALI STRADALI**
    - i) segnali di pericolo e segnali di prescrizione
    - ii) segnali di indicazione
  - b) **SEGNALI INFORMATIVI**
    - i) segnali di nome strada e servizi d'interesse pubblico
    - ii) segnali turistici e di territorio
    - iii) segnali che forniscono informazioni utili per la guida
    - iv) segnali che indicano servizi e impianti per gli utenti della strada
    - v) segnali industria o delle attività
  - c) **MEZZI PUBBLICITARI**
    - i) pubbliche affissioni
    - ii) pubblicità fissa
2. In ogni caso e per particolari forme pubblicitarie, viene data preferenza a quella di carattere socio-culturale e di informazione pubblica.

#### **ART. 28**

##### **Posizionamento**

1. All'interno del centro abitato è consentito il posizionamento di cartelli e pre-insegne con esclusione dei seguenti punti:
  - a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
  - b) in corrispondenza delle intersezioni;
  - c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui cavalcavia e loro rampe.

## **ART. 29**

### **Deroghe alle distanze**

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, purchè:
  - a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a m. 1.00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
  - b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1.00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede;
  - c) vengano osservate le seguenti distanze minime:
    - (1) mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
    - (2) mt. 5 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
    - (3) mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
    - (4) mt. 5 dopo i segnali di indicazioni;
    - (5) mt. 10 prima delle intersezioni (incroci);
    - (6) mt. 5 dopo le intersezioni (incroci);
    - (7) mt. 10 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
    - (8) mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
    - (9) mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);
    - (10) mt. 15 dagli impianti semaforici;
    - (11) mt. 5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.
2. Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati.
3. Le distanze di cui al 1° comma non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a mt. 15.
4. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, semprechè siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.

## **ART. 30**

### **Determinazione delle visibilità degli impianti dalle strade**

1. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

3. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alle seguenti distanze:
  - a) 20 m in caso di mezzo pubblicitario sia luminoso che non luminoso posto in modo sia perpendicolare che parallelo rispetto al senso di marcia della strada in cui è posto;
  - b) da 20 m a 50 m in caso di mezzo pubblicitario sia luminoso che non luminoso posto perpendicolarmente al senso di marcia della strada in cui è posto;

#### **ART. 31**

#### **Stazioni di rifornimento di carburante e aree di parcheggio**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, nonché nelle isole informative e nelle aree di pertinenza delle attività, la percentuale occupabile da cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari non può essere superiore all'5% della superficie complessiva delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio e dalle aree per isole informative e dalle aree di pertinenza delle attività, se poste lungo le strade di tipo C, E ed F all'interno del centro abitato, e al 3% se poste lungo le strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Se posti in fronte di edificio o sulle recinzioni, ove consentito, il limite massimo percentuale occupabile per pubblicità (insegne escluse) o messaggi informativi, non può essere superiore all'1% della superficie di facciata o recinzione corrispondente alla singola unità immobiliare.
2. Dal computo del a superficie a dei cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area a parcheggio posti fuori dal centro abitato. Nelle aree di parcheggio poste fuori dal centro abitato è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m<sup>2</sup> per ogni servizio prestato.

## **TITOLO V. NORME PARTICOLARI**

#### **ART. 32**

#### **Beni culturali**

1. La collocazione o l'affissione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo di cui art. 6, ad autorizzazione della Soprintendenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in una fascia di 10 metri dai beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi di pubblicità, salvo l'autorizzazione di cui all'art. 6, previo parere favorevole della Soprintendenza sull'compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. Nelle fascia di cui sopra sono ammessi impianti temporanei recanti informazione per manifestazioni e spettacoli di dimensioni contenute e non luminosi anche in assenza di parere favorevole della Soprintendenza.

**ART. 33**  
**Il catasto della pubblicità**

1. Viene istituito il catasto della pubblicità che conterrà le seguenti informazioni:
  - a) Ubicazione;
  - b) Tipologia (Affissione Pubblica/privata);
  - c) Tipo (insegna di esercizio, preinsegna, cartello etc.);
  - d) Numero autorizzazione;
  - e) Data autorizzazione;
  - f) Data scadenza;
  - g) Copia autorizzazione;
  - h) Titolare;
  - i) Archivio Fotografico.
2. L'aggiornamento del catasto viene effettuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione dallo stesso ufficio competente all'emanazione dell'atto.
3. E' di competenza dell'ufficio Polizia Locale aggiornare con i rilievi fotografici l'archivio storico del catasto. A tal fine il titolare dell'autorizzazione, entro 15 giorni dal reale posizionamento della segnaletica pubblicitaria, ovvero dalla modifica del messaggio pubblicitario dovrà comunicare all'ufficio Polizia Locale l'avvenuto posizionamento, fornendo su supporto magnetico rilievo fotografico dell'impianto.

**TITOLO VI.**  
**NORME TRANSITORIE E DI RINVIO**

**ART. 34**  
**Norme transitorie**

1. Gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, in contrasto con le presenti norme dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro 24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
2. In questo caso il procedimento amministrativo per il rilascio della nuova autorizzazione, ha un termine di 120 giorni, giustificato dalla possibilità che le domande di regolarizzazione siano numerose.
3. All'atto della presentazione della domanda il titolare del titolo autorizzativo precedente, dovrà fornire copia della documentazione precedente.
4. Trascorsi 24 mesi senza che sia stata presentata nuova domanda di autorizzazione ai fini di adeguarsi alle presenti norme, l'impianto verrà considerato abusivo con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

**ART. 35**  
**Norme abrogate e di rinvio**

1. E' fatto salva l'applicazione del regolamento comunale sul pagamento della concessione di occupazione spazi pubblici ed il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
2. Sono abrogate tutte norme locali incompatibili con il presente regolamento.